

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA LEGAMBIENTE DI PARMA (GELA) , RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOS BIODIVERSITA'" CO-FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPARMA.

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale, con sede legale in Langhirano (PR), Piazza Ferrari n. 5, presso la Comunità Montana – Unione dei Comuni Parma est, C.F. 02635070341, rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Agostino Maggiali, nato a Parma il 17/06/1967 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale

di seguito nominato Ente Parchi;

E

L'Associazione di volontariato denominato Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente di Parma (GELA), in seguito denominato Raggruppamento GELA, P.Iva/C.F. 92043850343, con sede in Parma Viale Antonio Bizzozzero 19/A, iscritto nel Registro Regionale del Volontariato in data 15.04.1993 al nr. 287 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 420, rappresentata pro tempore dal Sig. Davide Mori nato a Parma l'11.05.1955, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione medesima

di seguito nominata Raggruppamento GELA;

PREMESSO:

CHE la Legge 11 agosto 1991, nr. 266 (Legge quadro sul volontariato) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

CHE la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi alla stessa Legge nr. 266/91 ed ai principi fondanti della Carta dei Valori del Volontariato, adottata il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno Internazionale del Volontariato, con la L.R. nr. 5 del 21 febbraio 2005 ("Norme per la valorizzazione delle organizzazioni del Volontariato"), riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato;

CHE la regione Emilia-Romagna, all'art. 1 della L.R. 3 luglio 1989, nr. 23 ("Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica"), riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche all' tutela del patrimonio naturale ed ambientale;

CHE le guardie del raggruppamento GELA, nominate ai sensi della stessa L.R. nr. 23/89, svolgono la propria attività organizzate in Raggruppamenti Provinciali, attraverso le Convenzioni previste all'art. 9 della Legge citata e secondo quanto stabilito dalle delibere della Giunta Regionale nr. 1988 del 13.12.2017 e nr. 1643 dell'11.10.2018;

CHE il Raggruppamento GELA intrattenga rapporti con gli Enti o gli Organismi Pubblici che si avvalgono della loro opera, attraverso convenzioni di cui all'art. 9 della citata legge e secondo quanto stabilito dalla già citata delibera della Giunta Regionale nr. 1988 del 13.12.2017;

Che l'Ente Parchi ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cariparma per la realizzazione del seguente progetto: "SOS Biodiversità. Mappatura della presenza di piante esotiche invasive".

Che il progetto si propone, tra le altre attività, di:

- predisporre e svolgere attività di formazione per rilevatori volontari (Citizen Science) di vegetazione alloctona;
- eseguire una mappatura, anche quantitativa, della presenza delle stazioni delle diverse specie nelle aree protette di pianura, con particolare riferimento al Parco Regionale del Taro, il Parco dello Stirone Piacenziano, le Riserve Parma Morta e Torrile Trecasali.

CHE il partner scientifico del progetto è l'Università degli Studi di Parma;

CHE è intenzione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale, sottoscrivere con il Raggruppamento GELA apposita convenzione ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. nr. 23/89, allo scopo di avere un supporto per l'esecuzione della mappatura delle specie vegetali esotiche;

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il Raggruppamento GELA si impegna, secondo la disponibilità dei propri volontari, a:

- partecipare, tramite i propri volontari, alle attività di formazione per rilevatori (Citizen Science), di vegetazione alloctona;
- eseguire una mappatura, anche quantitativa, della presenza delle diverse specie vegetali nelle aree protette di pianura, con particolare riferimento al Parco Regionale del Taro, il Parco dello Stirone Piacenziano, le Riserve Parma Morta e Torrile Trecasali;
- collaborare assieme a Ente Parchi alle attività di coordinamento di altri volontari (Citizen Science) che parteciperanno al progetto;
- partecipare, secondo le necessità stabilite da Ente Parchi, alle attività di divulgazione e disseminazione dei risultati del progetto.

Per il periodo di attività della presente convenzione verranno stabiliti dei sopralluoghi nelle varie aree protette, secondo le necessità stabilite dal coordinatore scientifico. Per ogni sopralluogo il Raggruppamento GELA fornirà una serie di dati stabiliti dal coordinatore scientifico e un breve resoconto che confluirà nella relazione conclusiva di cui all'art. 6.

Il Raggruppamento GELA assicura che i propri volontari partecipino alle attività di formazione di cui sopra in modo da garantire il corretto svolgimento delle attività di mappatura.

Nello svolgimento dei compiti sopra indicati il Raggruppamento GELA opererà in accordo e sotto le direttive scientifiche dell'Università di Parma e con il coordinamento di Ente Parchi, nella persona del geom. Renato Carini.

ARTICOLO 2

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della stipula e scadrà il 30.11.2023, e potrà essere prorogata/rinnovata previo apposito nuovo atto.

ARTICOLO 3

Il Raggruppamento GELA si impegna affinché, durante il periodo di durata della presente convenzione, le attività programmate siano rese con continuità e sistematicità; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Ente Parchi delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività stesse.

Ente Parchi è tenuta a comunicare immediatamente al Raggruppamento GELA ogni evento che possa incidere sull'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

ARTICOLO 4

Il Raggruppamento GELA garantisce che i propri operatori sono in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-professionali per lo svolgimento del servizio affidato.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. nr. 23/89, la Guardia Ecologica volontaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del "tesserino personale" rilasciato dall'Ente competente, oltre ad indossare il "bracciale" di qualificazione.

ARTICOLO 5

Il Raggruppamento GELA garantisce che i volontari operanti nell'ambito della convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 3 luglio 1989 nr. 23. I volontari impegnati nel servizio utilizzeranno mezzi di trasporto dell'Associazione o di proprietà privata.

ARTICOLO 6

Entro la scadenza della convenzione, il Raggruppamento GELA presenterà a Ente Parchi una relazione scritta sull'attività svolta, contenente anche indicazioni di eventuali problemi e criticità riscontrate durante lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 7

Le GELA esplicano l'attività contemplata nella presente convenzione a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

Entro i 15 giorni successivi dalla scadenza della convenzione, il Raggruppamento GELA fornirà a Ente Parchi la richiesta di rimborso spese ai sensi del presente atto.

Ente Parchi contribuisce al rimborso delle spese sostenute dal Raggruppamento GELA fino al raggiungimento massimo della cifra forfettaria di € 3.500,00.

ARTICOLO 8

L'Ente Parchi può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza di GELA agli impegni previsti nei precedenti articoli.

La convenzione potrà anche essere rescissa in modo consensuale o su richiesta di una delle parti.

ARTICOLO 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 10 parte seconda tabella allegata al DPR nr. 131 del 26.04.1986.

Il presente atto, inoltre, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge nr. 266/91.

ARTICOLO 10

L'Ente Parchi è sollevata da ogni responsabilità in materia di oneri sociali, nonché da responsabilità per infortuni e/o danni che fossero arrecati ai volontari di GELA, o a terzi durante l'espletamento delle attività contemplate dalla presente convenzione.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Nei rispettivi domicili eletti ai fini del presente atto, in data _____

ENTE PARCHI EMILIA OCCIDENTALE

IL PRESIDENTE

Dott. Agostino Maggiali

(documento firmato digitalmente)

IL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE di LEGAMBIENTE

IL PRESIDENTE

Davide Mori

(documento firmato digitalmente)